



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 94
TITOLO SCHEDA	CENTRI DI TELEFONIA (PHONE CENTER)
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	30/11/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. –Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Il centro di telefonia, o “phone center e/o internet point”, è un esercizio aperto al pubblico che fornisce, anche in abbinamento ad altre attività, servizi telefonici e telematici, mettendo a disposizione apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici. La Legge Regionale Emilia-Romagna del 21 maggio 2007, n. 6 - “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”, che disciplina la materia a livello regionale, stabilisce che ai centri di telefonia si applicano le disposizioni sulle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, contenute nel D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i.. Il soggetto interessato ad attivare un centro di telefonia deve presentare al Comune, competente per territorio, una SCIA, se la superficie di vendita corrisponde a un esercizio di vicinato secondo i parametri del D.lgs 114/98 s.m.i. oppure una domanda di autorizzazione, se la superficie di vendita corrisponde a una media struttura di vendita. Per l'esercizio dell'attività l'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche), prescrive altresì l'adempimento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Ministero per lo Sviluppo Economico, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. La segnalazione di inizio attività deve essere conforme al modello allegato al D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (allegato 9) e dà luogo a una autorizzazione generale alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Ricevuta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.</p> <p>Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 . La segnalazione di inizio attività di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. non è necessaria per le imprese che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete come attività collaterale o accessoria ad altra attività principale (alberghi, pizzerie, tabaccherie, etc.) secondo quanto stabilito</p>

	<p>dalla Delibera dell'Autorità n. 102/2003/CONS del 15 aprile 2003.</p> <p>La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta chiusura.</p> <p>La L.R. n. 6/2007 non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione dei clienti un solo terminale; 2. Alle biblioteche e scuole; 3. Alle strutture ricettive; 4. Alle tabaccherie; <p>Dal 1 gennaio 2012, per l'esercizio dell'attività di phone center e/o internet point non è più richiesta la licenza del Questore, prevista in origine dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". I titolari o gestori dell'attività non sono inoltre più obbligati a monitorare le operazioni degli utenti e a archiviare i loro dati, come era previsto in applicazione del DM 16 agosto 2005, non più in vigore.</p> <p>Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL n. 201, convertito senza modificazioni dalla legge 214/2011, anche i centri di telefonia, come tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, non sono più tenuti al rispetto degli orari imposti di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. L'orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia deve essere reso noto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.</p> <p>I Prezzi devono essere indicati in modo chiaro, ben leggibile e in lingua italiana. I prezzi devono inoltre essere pubblicizzati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 s.m.i (riforma della disciplina relativa al settore del commercio); L.R. 5 luglio 1999, n. 14 s.m.i. (norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 s.m.i.); D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 s.m.i. (codice delle comunicazioni elettroniche); D.L. 28 maggio 2012, n. 70 (modifiche al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259); L.R. 21 maggio 2007, n. 6 (disposizioni in materia di distribuzione commerciale);</p>
<p>REQUISITI</p>	<p>Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento; • Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.; <p>Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l'attività viene svolta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatte salve le disposizioni del d.lgs. 2003, n. 259 s.m.i. (codice delle comunicazioni elettroniche), i locali devono rispettare le norme urbanistiche, di destinazione d'uso dei locali, essere in possesso del certificato di conformità edilizia e agibilità, nonché le norme di sicurezza e di prevenzione incendi <p>Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono esercitarsi nel rispetto dei requisiti normativi previsti, nel medesimo</p>

	locale o in uno comunicante, limitatamente alle zone di sosta, nel rispetto delle vie di esodo. L'attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in un locale/zona separata.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) competente per territorio, a meno che la superficie di vendita non corrisponda a una media struttura, secondo i criteri del D.lgs 114/1998 s.m.i., in questo caso è necessaria una domanda di autorizzazione. È inoltre prevista una dichiarazione al Ministero per lo sviluppo economico, da eseguirsi prima dell'inizio dell'attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione certificata di inizio attività centro di telefonia; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda di autorizzazione centro di telefonia; <p>ALLEGATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Copia fotostatica del documento di identità ➤ Copia permesso di soggiorno [per cittadino extracomunitario] ➤ Planimetria dell'unità edilizia [o delle unità immobiliari oggetto della comunicazione in scala 1:100 firmata dall'interessato con riportate le destinazioni d'uso per ciascun locale e superficie, individuata da strutture murarie o da elementi fissi e chiaramente individuabili, con l'indicazione delle postazioni (comprese quelle effettivamente fruibili dai disabili), servizi igienici (compresi quelli conformi al superamento delle barriere architettoniche), vie di esodo e spazi di attesa.] ➤ Autocertificazione requisiti morali/antimafia legale rappresentante/soci Autocertificazione requisiti morali di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 DPR 252/98 e s.m.i.) ➤ Dichiarazione dell'attività prevalente e/o secondaria <p>La documentazione deve essere trasmessa tramite il portale regionale SUAPER</p>
COSTO	Per SCIA: NESSUNO – Per autorizzazione n. 2 Marche da bollo da € 16,00
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Se SCIA inizio immediato dell'attività, se domanda di autorizzazione 60 giorni
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede: m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	https://accessunitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
POTERE SOSTITUTIVO	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;

(Art. 2 L. 241/90)

mail: urp@comune.casalgrande.re.it